Università di Brescia

DECRETO

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 s.s.d. MEDS-09/C "Reumatologia" presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali

IL RETTORE

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" ed in particolare l'art. 22 ter;
- il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il D.M. 6 agosto 2025, n. 592 "*Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- lo Statuto, emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2025;
- il Codice Etico emanato con Decreto Rettorale n. 94 del 10 febbraio 2020;
- il "*Regolamento per il reclutamento e la disciplina degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, N. 240*", emanato con D.R. 834 del 27 ottobre 2025;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali n. 250 del 7 ottobre 2026 con cui è stata richiesta l'attivazione di un incarico di ricerca per il s.s.d. MEDS-09/C "Reumatologia" della durata di 12 mesi per un importo totale lordo di euro 23.069,77 ed è stato definito il profilo ed ogni altro elemento necessario per l'emanazione del bando;

CONSIDERATO che il costo del predetto incarico di ricerca graverà sui seguenti fondi: DON_22_GLAXO_FRANCESCHINI e DON_23_PFIZER_FRANCESCHINI CUP D83C26001280007

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare l'allegato bando per il conferimento di un incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22

ter della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-09 “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”, s.s.d. MEDS-09/C “Reumatologia” presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, che è parte integrante del presente decreto.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)



Firmato digitalmente da Francesco Castelli
Data: 03.11.2026 15:56:38 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Indizione della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

Art. 1
Oggetto

è indetta la procedura selettiva per il conferimento di un incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito indicato:

N.1 incarico di ricerca

Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali

Responsabile scientifico: prof.ssa Ilaria Cavazzana

Gruppo Scientifico Disciplinare: 06/MEDS-09 "Malattie del sangue, oncologia e reumatologia"

Settore Scientifico-Disciplinare: MEDS-09/C "Reumatologia"

Requisito di accesso: possono partecipare alle selezioni i giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, **conseguito da non più di 6 anni**, appartenente alle classi:

• LM-41 – Medicina e Chirurgia

Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali

Titolo dell'incarico di ricerca:

"Caratterizzazione immunologica in pazienti con miositi infiammatorie autoimmuni: ricerca di anticorpi anti-CCAR1 in pazienti con/senza neoplasia e loro associazione con anticorpi anti- TIF1γ"

Descrizione dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico:

Le miopatie infiammatorie idiopatiche (IIM) sono rare malattie autoimmuni nelle quali le neoplasie rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità, in particolare nelle miositi associate a cancro (CAM). Fino al 25% dei pazienti con IIM riceve una diagnosi di neoplasia nei tre anni precedenti o successivi all'esordio della miosite. Gli anticorpi anti-TIF1γ, presenti nel 7 -31% degli adulti con dermatomiosite, sono tra i più importanti predittori di sviluppo di neoplasia. Tuttavia, il 25 -50% dei pazienti anti-TIF1γ-positivi non sviluppa neoplasie. Studi recenti suggeriscono che ulteriori autoanticorpi possano modulare tale rischio. In particolare, gli anticorpi anti-CCAR1 sono stati associati a una prognosi onclogica migliore: ridotto rischio di neoplasia e a un maggiore intervallo temporale prima della diagnosi oncologica, o riscontro di neoplasie in stadi iniziali. Il ruolo dell'incaricato sarà quello di valuterà la presenza di anti-CCAR1 in una coorte monocentrica.

Progetto: DON_22_GLAXO_FRANCESCHINI e DON_23_PFIZER_FRANCESCHINI CUP D83C26001280007

Durata: 12 mesi

Lingue di cui è richiesta la conoscenza: italiano e inglese

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 5 (cinque)

Punteggi attribuiti ai criteri di selezione di cui all'art. 9:

Criteri	Punti max totale 100
a) rilevanza e congruenza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico	Max 40 punti
b) attinenza e rilevanza dei titoli e delle pubblicazioni	Max 30 punti
c) attitudine e idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché eventuale conoscenza della lingua straniera se prevista nel bando, accertate tramite colloquio pubblico	Max 30 punti

Per superare la valutazione delle voci a) e b) è previsto un punteggio minimo di 40/100

Art. 2
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all'art. 1 del presente bando, a pena di esclusione, solo i/le candidati/e, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni.

I/Le candidati/e in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione, alternativamente:

- copia del provvedimento rilasciato dalla competente autorità con il quale è stata riconosciuta l'equivalenza al corrispondente titolo italiano;

- copia del diploma supplement;

- copia del titolo corredata di traduzione in italiano o inglese unitamente al transcript degli esami sostenuti;

- copia della dichiarazione di valore del titolo unitamente al transcript degli esami sostenuti.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

1) esclusione dal godimento dei diritti civili e politici;

2) inquadramento tra il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato in una università, ente pubblico di ricerca o di una istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

3) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il/la Direttore/Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione;

4) abbiano usufruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;

5) abbiano fruito di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22 bis, Legge 240/2010) e di incarichi di ricerca (art. 22 ter, Legge 240/2010) e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente undici anni complessivi, anche non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente;

6) abbiano fruito di incarichi di ricerca (art. 22 ter, Legge 240/2010), anche se conferiti da istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe. Ai fini del calcolo di tale durata, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 3
Domande di ammissione
e modalità di presentazione di titoli e allegati

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile devono essere presentati **a pena di esclusione** entro il termine perentorio delle ore 14:00 del **20° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sull'Albo on-line di Ateneo** (26/11/2026), unicamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, al seguente link:

https://pica.cineca.it/unibs/unibs2026-ir-16

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. Il/La candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal presente bando.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

Nella domanda il/la candidato/a deve indicare i propri dati anagrafici e dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente bando;

2) la cittadinanza posseduta;

3) la propria residenza e l'eventuale domicilio, se diverso, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive;

4) un indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura selettiva;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse. I/le candidati/e cittadini/e di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;

7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (*per i/le candidati/e stranieri*);

9) di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore/Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione;

10) di non essere inquadrato tra il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

11) di non aver usufruito di contratti di cui all'art. 24 art. della Legge 240 del 2010;

12) di non aver fruito di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010) e di incarichi di ricerca (art. 22 ter, Legge 240/2010) e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente undici anni complessivi, anche non continuativi;

13) di non aver fruito di incarichi di ricerca (art. 22 ter, Legge 240/2010), anche se conferiti da istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli indirizzi anche di posta elettronica indicati nella domanda. Inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato, oppure tardivo, recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili all'Amministrazione stessa.

I/le candidati/e devono allegare alla domanda:

1) copia di un valido documento d'identità;

2) curriculum vitae scientifico – professionale;

3) pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 4;

4) eventuali ulteriori allegati ritenuti utili ai fini della valutazione;

5) per i soli candidati in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito all'estero allegare, alternativamente:

   - copia del provvedimento rilasciato dalla competente autorità con il quale è stata riconosciuta l'equivalenza al corrispondente titolo italiano

   - copia del diploma supplement

   - copia del titolo corredata di traduzione in italiano o inglese unitamente al transcript degli esami sostenuti

   - copia della dichiarazione di valore del titolo unitamente al transcript degli esami sostenuti.

La procedura informatica consente di allegare un numero massimo di 30 documenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive anche a campione.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questa o altre Amministrazioni o a documenti allegati a diversa domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

A qualunque certificato in lingua diversa da quella italiana o inglese, presentato sia da cittadini/e italiani/e o comunitari/e, sia da cittadini/e extracomunitari/e deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero

redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; i certificati o attestati redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non saranno valutati dalla commissione giudicatrice.

I/Le cittadini/e dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso di titoli mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I/Le cittadini/e non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I/Le cittadini/e non appartenenti all'Unione non residenti in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono documentare gli stati, le qualità personali ed i fatti, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

La procedura non consente alcuna modifica della domanda già firmata, per qualsiasi rettifica il/la candidato/a deve ritirare la domanda e presentarne una nuova.

Art. 4
Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i/le candidati/e intendono far valere ai fini della selezione vanno allegate alla domanda in formato PDF, utilizzando l'applicazione informatica dedicata al link di cui sopra; in particolare, tali documenti saranno da inserire dettagliatamente nella sezione "Pubblicazioni che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione".

Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto, è indicato all'art. 1 del presente bando. È fatta salva la possibilità di presentare un elenco completo delle pubblicazioni allegato al curriculum vitae. L'inosservanza, da parte dei/delle candidati/e, del limite massimo di pubblicazioni da presentare, previsto dall'art. 1 del presente bando, impedisce la chiusura della compilazione della domanda.

Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale. La commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al/alla candidato/a, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il/la candidato/a non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5
Esclusione dalla procedura

I/Le candidati/e sono ammessi con riserva alla procedura di selezione; pertanto l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con Decreto motivato del Rettore e notificato all'interessato/a a mezzo PEC.

In particolare, saranno esclusi coloro che:

1) abbiano omesso la firma in calce alla domanda di partecipazione *(per i/le candidati/e che appongano la firma manualmente);*

2) non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente bando;

3) rientrino in uno dei casi di esclusione di cui all'art. 2;

4) abbiano omesso nella domanda le dichiarazioni previste dall'art. 3 del presente bando o non abbiano allegato la documentazione obbligatoria di cui allo stesso art.3;

5) non abbiano inserito la domanda con modalità telematica entro il termine indicato all'art. 3;

6) non abbiano risposto alla richiesta di regolarizzazione della domanda e/o dei documenti allegati entro il termine indicato nella comunicazione;

7) non si siano presentati al colloquio, qualunque ne sia la causa.

Art. 6
Rinuncia alla selezione

I/Le candidati/e che intendono rinunciare a partecipare alla selezione devono inviare al responsabile del procedimento la propria dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, all'indirizzo e-mail: ammcentr@cert.unibs.it

Art. 7
Costituzione della commissione giudicatrice

La commissione della procedura selettiva è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, secondo quanto disposto dall'art. 18, del "Regolamento per il reclutamento e la disciplina degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240". Il Decreto Rettorale è pubblicato sul Portale di Ateneo.

Art. 8
Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, devono essere presentate al Magnifico Rettore, all'indirizzo mail ammcentr@cert.unibs.it, nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione sul portale di Ateneo. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 9
Valutazione dei candidati

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati avente ad oggetto il possesso di un curriculum scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

I/Le candidati/e sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e congruenza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;

b) attinenza e rilevanza del dei titoli e delle pubblicazioni;

c) attitudine e idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché eventualmente conoscenza della lingua straniera se prevista nel bando, accertate tramite colloquio pubblico.

Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza del titolo conseguito all'estero, al solo fine del conferimento del presente incarico di ricerca, la commissione verifica che sia stato conseguito da un'istituzione accademica riconosciuta nel paese che lo ha rilasciato e che lo stesso sia comparabile, per livello e contenuti, al titolo di laurea magistrale o a ciclo unico rilasciato in Italia.

L'esito della valutazione viene indicato nel verbale e, in caso di valutazione negativa, verrà comunicato al responsabile del procedimento ai fini dell'esclusione dalla procedura.

Come previsto dall'art. 20 del "Regolamento per il reclutamento e la disciplina degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240", il punteggio massimo attribuibile ai criteri di cui alle lettere A, B e C è di 100 punti, con un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere A e B, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio.

La commissione, sulla base di quanto indicato nel bando, trasmette i sub-criteri e i relativi punteggi adottati nella prima seduta alla responsabile del procedimento, la quale procede alla pubblicazione sull'Albo on-line dell'Ateneo.

La data del colloquio, se non indicata nel presente bando, sarà pubblicata almeno 10 giorni prima sul portale di Ateneo, con valore di notifica ai sensi di legge.

La mancata presentazione di un/una candidato/a al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura.

La commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun/a candidato/a, un motivato giudizio complessivo e redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai/dalle candidati/e.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70/100 punti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al/alla candidato/a di età anagrafica minore.

La commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla collegialità, la sicurezza e la riservatezza delle decisioni assunte.

I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dall'insediamento.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con i rispettivi allegati, e sono trasmessi al responsabile del procedimento per la predisposizione del decreto rettorale di approvazione degli atti.

Nei casi di mancato inizio di attività da parte del soggetto vincitore della selezione o di espressa rinuncia da parte dello stesso, in presenza di altri/e candidati/e idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procede allo scorrimento della graduatoria di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Art. 10
Stipula dell'incarico di ricerca e relativa durata

L'Amministrazione, all'atto della stipula dell'incarico, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente. La data di inizio del contratto sarà sempre corrispondente al primo giorno del mese.

Nell'incarico dovranno essere indicati:

a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;

b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;

c) le attività di assistenza alla ricerca previste;

d) il settore scientifico-disciplinare ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate le attività di ricerca;

e) il soggetto responsabile dell'attività di ricerca (tutor) di riferimento;

f) l'indicazione del trattamento economico complessivo;

g) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto titolare dell'incarico è tenuto/a, con cadenza almeno annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento una relazione sull'attività scientifica svolta;

h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;

k) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

L'incarico è sottoscritto dal soggetto incaricato e dal Rettore.

Art. 11
Disciplina dell'incarico di ricerca

Il soggetto titolare dell'incarico di ricerca svolge esclusivamente attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto, sotto la supervisione di un/a responsabile dell'attività di ricerca (tutor), e si impegna a depositare presso il Dipartimento, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, una relazione sull'attività scientifica svolta.

La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

La titolarità dell'incarico non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Il soggetto titolare dell'incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il soggetto titolare dell'incarico di ricerca può essere autorizzato/a dalle Aziende Ospedaliere ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del/la Direttore/trice di Dipartimento.

Previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca, al soggetto titolare di incarico di ricerca possono essere affidate attività didattiche retribuite, compatibili con l'attività di ricerca, per non più di 60 ore nell'anno accademico.

Art. 12
Incompatibilità

Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

a) la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale superiore alle 20 ore medie settimanali su base annuale; fatta salva la possibilità di fruire di un periodo

di aspettativa senza assegni da parte del datore di lavoro;

b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;

c) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22 bis e 24 della Legge 240/2010;

d) borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

e) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

I soggetti titolari di incarichi di ricerca possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca (tutor).

Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 13
Trattamento economico e previdenziale

L'importo del trattamento retributivo totale lordo è pari ad euro 23.069,77.

Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è versata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 14
Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai/dalle candidati/e per le finalità di cui al presente bando di concorso, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).

Il titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, n.15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it. Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RPD/DPO) è: rpd@unibs.it, con sede in Brescia – Piazza Mercato 15.

In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali sono obbligatori, per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l'esclusione dalle prove. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, essi verranno trattati mediante le garanzie e le misura di sicurezza manuali e/o elettroniche previste dalla normativa vigente.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative e o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento. I trattamenti non comportano processi decisionali automatizzati.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

All'interessato/a è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali).

Art. 15
Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Elisa Bresciani. Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: reclutamento-docenti@unibs.it.

Il presente bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Brescia, data del protocollo